



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 06/07/2006

Bollettino regionale

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE 26 giugno 2006, n. 4

Ulteriori misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

L'ASSESSORE

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt.10 della Legge Regionale 20/07/1984 n.36, e art.3 della Legge Regionale 22/08/1989 n.13;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 132 del 13 febbraio 2006, recante misure urgenti di protezione per i casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, che al IV capoverso delega l'Assessore alle Politiche della Salute ad emanare decreti successivi sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

VISTA l'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n.204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'Ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656;

VISTA la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la Direttiva 92/40/CEE;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 ottobre 2005 "Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria."

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2006/52/CE che modifica la decisione della

Commissione Europea n. 2005/731/CE;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2005/734/CE e s.m.i. che istituisce misure di biosicurezza in materia di influenza aviaria nei volatili che vivono all'aperto;

VISTO il Decreto Assessorile n. 3 del 10 Aprile 2006 che determina nuove disposizioni in materia di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria

VISTO il parere dell'IZS delle Venezie in qualità di Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria prot. n. 0005054 - 8.3 del 9 Giugno 2006

RITENUTO di dover modificare alcune misure previste nel Decreto Assessorile n. 3 del 10 Aprile 2006

DECRETA

Art.1

La lettera b) dell'art. 1 del Decreto Assessorile n. 3 del 10 Aprile è così sostituita:

b. Nel rispetto del benessere animale, il pollame domestico:

- deve essere allevato in un'area delimitata da recinzioni
- non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici,
- deve essere alimentato in aree coperte

Qualora l'allevatore ritenesse inopportuno eseguire gli interventi strutturali previsti dai punti precedenti, gli animali devono essere abbattuti e destinati eventualmente all'autoconsumo ovvero smaltiti secondo le vigenti normative.

Art. 2

Le presenti disposizioni si applicano sino al 30 settembre 2006.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994 n. 13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 26giugno 2006

Dr. Alberto Tedesco
